



Ufficio legale e contenzioso e organi collegiali
ESTRATTO DEL VERBALE
DEI LAVORI DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO
SVOLTASI IN DATA 28 MAGGIO 2024

Attesto nella mia veste di pubblico ufficiale, che nel verbale indicato in epigrafe, in ordine al seguente argomento:

8. Organizzazione e personale

b. Attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri ai sensi dell'art. 6, comma 12, della l. 240/2010 – disciplina

sono scritte le parole che qui di seguito fedelmente vengono trascritte:

- Omissis -

IL SENATO ACCADEMICO

- udito il Presidente;
- vista la Legge 240/2010 e, in particolare, l'art. 6, comma 12, il quale prevede che: *“I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche...possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali”*;
- visto l'art. 6, comma 6 della suddetta legge: *“L'opzione per l'uno o l'altro regime (leggi: di tempo pieno o di tempo definito) di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico”*;
- ritenuto opportuno adottare uno schema di disciplina per la procedura di rilascio dell'autorizzazione rettorale a svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri;
- considerato che, in caso di sussistenza di conflitto di interesse rispetto all'ateneo l'autorizzazione non può comunque essere concessa;
- visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
- a seguito di votazione palese per alzata di mano,

DELIBERA UNANIME

1. di approvare le seguenti disposizioni relative all'attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri così come di seguito specificato:
 - a) La richiesta può essere avanzata esclusivamente dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo definito. Qualora l'interessato fosse a regime d'impegno a tempo pieno, la domanda sarà subordinata all'avvio del regime d'impegno a tempo definito.
 - b) I professori e i ricercatori di ruolo possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato – se del caso anche a tempo indeterminato - attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di Udine.
 - c) L'istanza di autorizzazione individua:
 - l'ente presso il quale l'attività didattica e di ricerca sarà svolta;
 - il periodo oggetto della richiesta;
 - la descrizione delle attività svolte all'estero;



e contiene:

- la dichiarazione di compatibilità dell'incarico con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all'assenza di situazioni, anche potenziali, di concorrenza o di conflitto di interessi con l'ateneo;
 - la dichiarazione che l'attività non interferisce con il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
 - la descrizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali che garantiscono la compatibilità con l'impegno all'estero.
- d) Il Rettore rilascia l'autorizzazione previo parere obbligatorio del Consiglio del Dipartimento di afferenza dell'interessato in ordine alla compatibilità con i suoi obblighi istituzionali e l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziali, con l'Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento si assicura, in particolare, che non sussistano ostacoli al regolare svolgimento dell'attività didattica e gestionale dell'interessato presso l'Ateneo. Non sono autorizzabili periodi presso università o enti di ricerca esteri di provenienza dell'interessato.
- e) L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di massimo tre anni ed è rinnovata per non più di due volte. Le autorizzazioni già rilasciate non saranno rinnovate per periodi che, sommati a quelli già autorizzati, abbiano una durata complessiva maggiore di nove anni.
- f) I professori e ricercatori autorizzati a svolgere attività all'estero garantiscono in via prioritaria l'adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'Ateneo con riferimento all'attività didattica, di ricerca e alla partecipazione agli organi collegiali. La produzione scientifica realizzata durante la permanenza all'estero dovrà dare atto dell'appartenenza all'Ateneo. Si applicano in ogni caso le disposizioni del regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.
- g) Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione all'università o all'ente di ricerca all'estero da parte dell'ufficio competente.

- Omissis -

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Massimo Di Silverio)

Udine, 3 giugno 2024